

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore Polizia Locale



**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
MODELLO DI CONTRATTO**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI
SENSI DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E
RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI
RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI
PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI
SU AREA PUBBLICA" IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003
E DEL D.M. 460/1999**

CIG: [8504179E81]

INDICE

Art. 1 – OGGETTO	pag. 3
Art. 2 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO	pag. 3
Art. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE	pag. 4
Art. 4 – DUVRI.....	pag. 4
Art. 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO, STIPULA, DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 4
Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE	pag. 4
Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 5
Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	pag. 5
Art. 9 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RIMOZIONE	pag. 5
Art. 10 – DEPOSITO DEI VEICOLI.....	pag. 6
Art. 11 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI.....	pag. 6
Art. 12 – TARIFFE PER RIMOZIONI EX ART. 159/2015 CDS	pag. 6
Art. 13 – ONERI DI RECUPERO E RADIAZIONE VEICOLI EX DPR 460/1999 E VEICOLI FUORI USO	pag. 7
Art. 14 – INTERVENTO PER CONTO DELL'INTERESSATO	pag. 7
Art. 15 – RESPONSABILITA'	pag. 7
Art. 16 – REVOCA.....	pag. 7
Art. 17 – SANZIONI.....	pag. 8
Art. 18 – SUBAPPALTO.....	pag. 8
Art. 19 – ONERI DI CUSTODIA	pag. 8
Art. 20 – SPECIALE DOMICILIO	pag. 8
Art. 21 – SPESE.....	pag. 8
Art. 22 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	pag. 8
Art. 23 – FORO COMPETENTE	pag. 8
Art. 24 – CLAUSOLA CONSIP.....	pag. 9
ADDENDUM ART. 1 lett. a), b) e c).....	pag. 9
TARIFFE ANNO 2020.....	pag. 11

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative dei servizi oggetto della Concessione indicati all'art. 1)

Art. 1 - Oggetto

- a) Servizio di rimozione dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell'articolo 159 -215 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
- b) Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o ne sia impossibilitato. Il rapporto, in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- c) Servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per interventi su veicoli di provenienza furtiva, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Locale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia.
- d) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli abbandonati e considerati rifiuti speciali ai sensi del art. 231 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile".
- e) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli di cui all'art. art. 3, D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209.

Art. 2 – Requisiti del Concessionario

Requisiti specifici:

- a) Il Concessionario, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - ii. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 - iii. età non inferiore ad anni 21;
 - iv. non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - v. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - vi. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - vii. non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
 - viii. essere munito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, per un massimale non inferiore a Euro 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) di suddetta norma, e massimale non inferiore a Euro 2.582.284,50 per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C). Il concorrente deve attestare inoltre che la polizza di cui al presente punto copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della concessione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

- b) Il concessionario deve possedere la qualifica di **centro di raccolta e demolitore autorizzato** dalla Regione Lombardia ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per i veicoli abbandonati/fuori uso.
- c) Il concessionario deve essere **iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** presso il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare relativamente all'attività di gestione dei rifiuti associabili a veicoli abbandonati/fuori uso.
- d) Il concessionario deve essere inserito nell'apposito **elenco dei custodi individuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 2 luglio 1982 n. 571.**

In caso di raggruppamento di operatori economici,

- I requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra devono essere posseduti singolarmente da ciascun operatore economico;
- Il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione sono disciplinati dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, può determinare l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 3 – Valore stimato della Concessione

- a) Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla durata biennale della stessa, è pari ad Euro 71.000,00 IVA esclusa. L'importo è calcolato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del fatturato totale generato dal concessionario per tutta la durata del contratto che questa Amministrazione, in via presuntiva e senza alcuna garanzia di conseguimento, ritiene possano derivare dalla gestione dei servizi indicati all'art. 1).

Art. 4 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

- a) Ai sensi del comma 3-bis. art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 alla presente procedura non si applica l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 – Esecuzione del contratto, Stipula, Durata della Concessione

- a) L'esecuzione del contratto avrà inizio solo dopo l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- b) L'avvio dell'esecuzione del contratto non potrà comunque essere antecedente la data del 01/01/2021.
- c) Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Il contratto si risolverà di diritto il 31/12/2022.
- d) Nel caso di disdetta anticipata da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Art. 6 – Canone di concessione

- a) Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione comunale per la concessione del servizio è rappresentato da un canone determinato applicando all'importo posto a base di gara, pari a Euro 11.000,00, la percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria.
- b) Il canone sarà corrisposto in rate anticipate, riferite all'anno solare, la prima da versare alla stipula del contratto.

- c) Il canone di concessione non è da intendersi rilevante ai fini dell'I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di esercizio di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di diritto pubblico.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio

- a) I servizi di cui alla presente concessione devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.
- b) Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Locale. L'operatore di Polizia Locale provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale di rimozione.
- c) La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa.
- d) In occasione di manifestazioni od altri eventi potranno essere richiesti interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

- a) In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire immediata nota scritta via PEC - comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione.
- b) Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, senza alcun addebito di spesa per l'Amministrazione concedente.
- c) Al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 22.
- d) Il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354 del DPR 495/92.
- e) Nell'Ufficio del concessionario devono essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli di cui al successivo art. 12.
- f) Il concessionario si impegna al ritiro, presso il deposito attualmente in uso da parte dell'Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari, divenendone così depositario ai sensi dell'art. 1766 c.c. e seguenti.
- g) Ai sensi dell'art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna, ai sensi dell'art. 1771 c.c. dei veicoli non ritirati dai proprietari, all'Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Art. 9 – Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione

- a) Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con almeno 2 (due) autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli con caratteristiche tecniche conformi all'art. 12 del DPR n. 495/92, condotti da personale esperto in ogni operazione. Copia della carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio sarà allegata al contratto che disciplina la presente concessione.

- b) Il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12 del DPR n. 495/1992.
- c) In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate.

Art. 10 – Deposito dei veicoli

- a) Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel Comune di Cinisello Balsamo od in uno dei comuni confinanti. Inoltre dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 40 veicoli.
- b) I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del DPR n. 495/92.
- d) Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 – Restituzione dei veicoli rimossi

- a) Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
- b) La riconsegna dei veicoli dovrà essere garantita dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24).
- c) Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
- d) Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Locale (Ufficio veicoli rimossi) con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati nei termini previsti dall'art. 215 CDS. Ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Locale (Ufficio veicoli rimossi), attiva tempestivamente le procedure di alienazione di tali veicoli non ritirati. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.
- e) Il concessionario dovrà inoltre trasmettere, con cadenza semestrale, la reportistica economica dell'attività svolta evidenziando nel dettaglio le tariffe applicate e rimosse per ogni singolo veicolo.

Art. 12 – Tariffe per rimozioni ex art. 159-215 CDS

- a) Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte del concessionario, custodia e blocco dei veicoli sono determinate, in conformità al Decreto Ministeriale del 04.09.1998, n. 401, secondo l'allegata tabella in calce al presente disciplinare (Allegato 1).
- b) Le tariffe indicate nella tabella Allegato 1) devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.

- c) Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà dell'intervento.
- d) Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all'inizio di ogni anno con apposita determinazione dirigenziale, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 401/98 in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 13 – Oneri di recupero e radiazione veicoli ex DPR 460/1999 e veicoli fuori uso

- a) Le spese di radiazione relative a veicoli rimossi e non ritirati dai legittimi proprietari nei termini previsti dal DPR 460/1999 sono a carico del concessionario.
- b) Le spese per il recupero e la demolizione di veicoli cui all'art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e all'articolo 231 D.Lgs. 152/06 (veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003) sono a carico del concessionario.
- c) Il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente per l'intervento di rimozione e deposito, ferma restandone l'obbligatorietà dell'intervento, qualora il veicolo non sia reclamato dal proprietario nei termini previsti dall'art. 1 comma 2 del DPR 460/1999 in quanto l'attività è da intendersi compensata dai ristorni derivati da eventuali materiali recuperabili.

Art. 14 – Intervento per conto dell'interessato

- a) L'intervento, il trasporto ed il successivo deposito di un veicolo, qualora la richiesta di intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per conto dell'interessato, fa sorgere obbligazioni contrattuali direttamente tra l'interessato e il concessionario.

Art. 15 – Responsabilità

- a) Il concessionario deve essere munito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, per un massimale non inferiore a Euro 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) di suddetta norma, e massimale non inferiore a Euro 2.582.284,50 per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C).
- b) Il concessionario deve attestare inoltre che la polizza di cui al precedente comma a) copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.
- c) Il concessionario solleva l'ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.
- d) A tale proposito il concessionario solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi, durante la vigenza della presente concessione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

Art. 16 – Revoca

- a) Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all'art. 354 del DPR n. 495/92 o dei requisiti relativi ai luoghi di deposito, comporta la revoca della concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.
- b) La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione Comunale potrà, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 5), revocarla, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 17 – Sanzioni

- a) In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente concessione, si procederà a contestazione scritta inviata mediante PEC al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All'esito della valutazione di quanto sopra, il RUP, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:
- i. Per la prima inadempienza richiamo formale;
 - ii. Per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della presente concessione: sanzione pecuniaria di € 150,00
 - iii. Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di € 300,00
 - iv. Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: revoca della concessione con incameramento della cauzione definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall'Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
- b) A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.

Art. 18 -Subappalto

- a) L'aggiudicatario di norma esegue in proprio le prestazioni oggetto della concessione. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19– Oneri di custodia

- a) In ogni caso di cessazione degli effetti della presente concessione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 20 – Speciale domicilio

- a) Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio a Cinisello Balsamo presso la Casa Comunale.

Art. 21 – Spese

- a) Tutte le spese della presente concessione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Art. 22 – Tutela dei dati personali

- a) Ai sensi del Regolamento UE2016/679 RGDPD il concessionario del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per il fine dell'espletamento del servizio stesso.
- b) La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE2016/679 RGDPD a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Art. 23 – Foro competente

- a) Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente concessione sarà esclusivamente quello di Monza.

Art. 24 - Clausola Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ADDENDUM Art. 1

RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA - lettera a) art. 1

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

La rimozione e il trasporto avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 9 – Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione - della presente Disciplina di Concessione.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti ma si debba procedere alla rimozione nel caso di cui al comma successivo, ultimo periodo, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione (aggancio e/o avvenuta rimozione) il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del Codice della Strada, dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente a mani del dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi dell'articolo 397, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo ex art. 2756 c.c., salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente.

Qualora l'intervento non possa essere avviato nell'arco di tempo previsto all'art. 7 lett. c), l'avente titolo, nel caso sopraggiunga durante le operazioni di rimozione, ha diritto di rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere diverso da quello relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tali casi l'Amministrazione potrà provvedere alla contestazione del disservizio, nelle modalità previste dalla presente concessione.

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'art. 10, dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 12 febbraio 2001, n.189, nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del Codice della Strada e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e del D.P.R. 12 febbraio 2001, n.189, nonché delle direttive del Ministero dell'interno in materia di applicazione della rimozione dei veicoli.

RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI INCIDENTATI – lettera b) art 1

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia comunque intervenuta la Polizia Locale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione, in quanto applicabili.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'aveve titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'aveve titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Codice Civile e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Salvo diversa indicazione da parte dell'aveve titolo, ovvero della Polizia Locale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 10, dove rimarranno sino alla restituzione.

Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro aveve titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione.

RIMOZIONE E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO – lettera c) art. 1

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dall'articolo 7, dando preferenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto.

Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario.

TARIFFE 2020			
A) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t	Importi previsti dal D.M. 04/09/1998, n. 401	Rivalutazione 100% FOI 31/12/1998-31/12/2019 (coeff. 1,394)	Tariffe Notturne (20:00-08:00) e festive
Diritto di chiamata	10,33	14,40	18,72
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	15,49	21,59	28,07
Indennità chilometrica forfettaria (3 km)	6,66	9,28	12,06
B) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t fino a 3,5 t			
Diritto di chiamata	12,91	18,00	23,40
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	25,82	35,99	46,79
Indennità chilometrica forfettaria (3 km)	7,75	10,80	14,04
C) Rimozione di velocipedi			
Per rimozione, indennità chilometrica e custodia dei velocipedi viene stabilita la somma onnicomprensiva di € 10,00 Iva esclusa			
D) Custodia Giornaliera	Importi DD n. 2219 del 30/12/2003	Rivalutazione 100% FOI 31/12/2003-31/12/2019 (coeff. 1,237)	
Autovetture	3,33	4,12	
Motocicli	1,67	2,07	
Ciclomotori	1,67	2,07	
Velocipedi	0,83	1,03	
Tutti gli importi indicati si intendono Iva di legge esclusa			
Prescrizioni:			
1) orario notturno (dalle 20:00 alle 08:00) o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste			
2) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni gia' eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.			
3) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di piu' veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennita' chilometrica, previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.			
4) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.			